

COMUNE DI OZZERO

Città Metropolitana di Milano

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO

SPORTIVO COMUNALE "MARIO BESANA"

a norma dell'art. 5 del D. Lgs. . 38/2021

In data ____ del mese di _____ dell'anno 2025,

tra

il Comune di Ozzero con sede a 20080 Ozzero Piazza Vittorio Veneto n. 2

Codice Fiscale/Partita IVA 04935070153 rappresentato dalla Dott.ssa Monica

Di Miceli, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo abilitata

alla sottoscrizione del presente atto,

e

_____, con sede

in _____ in

Via/Piazza _____ n. _____ c.f.

_____ - Partita IVA _____

nella persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.

_____, nato a _____ il

_____ e residente a

Via/Piazza _____ n. _____ c.f.

_____, abilitato alla

sottoscrizione del presente atto

Premesso

- che l'Amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti

sportivi a condizioni particolarmente favorevoli;

- il Comune di Ozzero ha, tra i suoi obiettivi strategici, la valorizzazione dei luoghi dello sport, quali risorse e patrimonio per una comunità attiva e partecipativa, interpretando la promozione sportiva come leva di sviluppo, di attrattività e di benessere, soprattutto giovanile, in termini di aggregazione sociale e coesione;

- che l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta e a garantire alla cittadinanza e alle Associazioni Sportive un quadro strutturale di riferimento il più ampio possibile;

- che il Comune di Ozzero è proprietario dell'impianto sportivo denominato Campo Sportivo "Mario Besana", sito in Ozzero in Viale dello Sport, il quale, allo stato consta di:

n.1 campo da calcio in erba 65 m. x 105 m. (A)

n. 1 campo da gioco/allenamento 50 m. x 100 m. (B)

edificio spogliatoi

tribuna per il pubblico con relativi servizi igienici

locale bar

edificio biglietteria

- che l'art. 17 del Regolamento per la gestione e l'uso del campo sportivo comunale "Mario Besana" di Ozzero, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29.06.2015 dispone che: "Qualora l'Amministrazione non intenda gestire direttamente il campo sportivo comunale si procede alla assegnazione in gestione in via preferenziale ad associazioni o società sportive dilettantistiche, enti di promozione

sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

Il rapporto tra Comune e *gestore* viene disciplinato da un apposito atto convenzionale approvato dalla Giunta”;

- che l’art. 5 del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2021, così dispone: “Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all’ente locale, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile. Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni”;

- con delibera di giunta n. ____ del _____ avente ad oggetto: “approvazione linee di indirizzo per l’individuazione di Associazioni o Società Sportive senza fini di lucro interessate a rigenerare, riqualificare, ammodernare e gestire, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 38/2021, l’impianto sportivo comunale "Mario Besana"”, è stato riconosciuto che l’impianto in parola necessita, oltre alla gestione, di interventi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento più o meno rilevanti affinché possa continuare a svolgere la funzione fisiologica per la quale è stato realizzato ed affinché possa favorire la realizzazione di un centro di aggregazione sociale a favore dei giovani e della cittadinanza;

- con la medesima delibera di Giunta Comunale n. 15 del 12.03.2025 sono state fornite le relative linee di indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrativo per l'avvio della procedura di selezione e affidamento;
- con determina n. ____ del _____ è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'individuazione di Associazioni o Società Sportive senza fini di lucro interessate a rigenerare, riqualificare e gestire, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 38/2021, il campo sportivo comunale "Mario Besana", nonché i relativi allegati, per raccogliere manifestazioni di interesse corredate dai relativi progetti;
- a seguito della pubblicazione del suddetto Avviso, n. _____ Associazioni/Società Sportive senza fini di lucro hanno presentato la propria proposta per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento dell'impianto e la successiva gestione;
- con determina n. ____ del _____ sono stati approvati i verbali del RUP e della Commissione che ha analizzato e valutato le singole offerte pervenute, approvando i risultati delle valutazioni con relativa graduatoria, con proposta di affidamento della Concessione in favore di _____;
- con delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ il Comune ha riconosciuto l'interesse pubblico del progetto di _____, risultato vincitore in graduatoria, ed ha disposto di affidare la gestione dell'impianto all'Associazione/Società Sportiva senza fine di lucro _____ per una durata di anni _____, proporzionalmente al valore dell'intervento di rigenerazione,

riqualificazione e ammodernamento di cui al Piano economico finanziario presentato unitamente all'offerta;

- il Responsabile dell'esecuzione del presente atto è il Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Ozzero, Dott.ssa Monica Di Miceli;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE – DIVIETO DI RAPPORTI

1. Con la presente convenzione, il Comune di Ozzero (d'ora in poi denominato "Concedente") concede a _____,

con sede in _____ in

Via/Piazza _____ n. _____ c.f.

_____ - Partita IVA _____ (d'ora in

poi denominata "Concessionario"), che accetta, l'utilizzo e la gestione dell'impianto sportivo "Mario Besana", sito in viale dello Sport a Ozzero

(MI), identificato nello stralcio planimetrico (allegato A), comprese le attrezzature inventariate presenti nel suddetto impianto, al fine di organizzare

e svolgere esclusivamente attività sportive (allenamenti e attività agonistica)

inerenti la propria Associazione e le altre Associazioni sportive debitamente autorizzate dal Concedente, nelle modalità di cui alla presente convenzione.

Ai fini della presente convenzione, d'ora innanzi il predetto impianto sportivo e le attrezzature oggetto di concessione vengono unitariamente definite

"servizio concesso".

2. Il servizio concesso è costituito da:

- a) campo da calcio principale in erba di dimensioni 65 m. x 105 m.;

b) tribuna per il pubblico corredata dai relativi servizi igienici;

c) locale bar e ristoro;

d) campo allenamento di dimensioni 100 m. x 50 m.;

e) edificio spogliatoio;

f) edificio biglietteria,

oltre le attrezzature presenti nell'impianto e risultanti dall'elenco-inventario di cui al verbale di consegna di cui al presente articolo.

3. In riferimento alle caratteristiche dell'impianto e alla presenza delle attrezzature sopra descritte, il Concessionario con la sottoscrizione della presente attesta di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione; viene redatto in contraddittorio tra le parti verbale di consegna e consistenza del servizio concesso.

4. Quanto descritto viene affidato al Concessionario, che ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

5. Al termine della concessione verrà redatto in contraddittorio verbale di consistenza del bene concesso ed in restituzione al Concedente.

6. Con la presente convenzione sono affidati al Concessionario tutti i servizi di custodia e tecnico-ausiliari da svolgersi durante gli utilizzi dell'impianto, sia che essi riguardino direttamente il Concessionario, sia che riguardino il Concedente o terzi.

7. L'Impianto Sportivo è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al Concessionario.

8. L'Impianto Sportivo appartiene al patrimonio indisponibile del Comune di Ozzero. Il Concessionario dichiara e riconosce che ogni addizione o miglioria

realizzata in corso di esecuzione della Convenzione, anche ove vi abbia provveduto il Concessionario a proprie cura e spese, sarà parte del patrimonio del comune di Ozzero sin dalla sua realizzazione.

9. Le Parti danno atto che il Legale rappresentante del Concessionario ha reso al Concedente dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l'insussistenza di rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, tra il Gestore (titolari dell'Impresa, amministratori, soci e dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento) e gli amministratori ed i responsabili del Committente.

10. Il Responsabile del Servizio del Concedente, con la stipulazione della presente, attesta di aver valutato ed accertato l'insussistenza di obblighi di astensione e di incompatibilità inerenti la sottoscrizione della presente convenzione.

11. Il Concessionario con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna a non intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e responsabili del Comune di Ozzero e loro familiari (coniuge, partner di unione civile o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo al termine dell'esecuzione, ad eccezione dei contratti che costituiscono oggetto di un servizio pubblico e dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 CC.

Art. 2 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO

1. Il Concessionario si impegna a realizzare, a proprio totale carico e spese, gli interventi di rigenerazione, riqualificazione ed ammodernamento di cui al progetto, al Piano economico finanziario, al cronoprogramma, approvati dalla Giunta Comunale con delibera n. ... del _____ visionati, accettati integralmente ed incondizionatamente, ancorché non materialmente allegati al presente atto. Gli interventi, stimati del valore di €. _____ (esclusa IVA e spese tecniche) consistono nelle seguenti opere:

a) _____

b) _____

c) _____

Tra gli oneri a carico del Concessionario rientra tutto quanto si renderà necessario, anche se non espressamente previsto dalla presente Convenzione, al fine di dare agli interventi compiuti secondo quanto previsto dal progetto, dall'uso a cui sono dirette le opere e dalle regole dell'arte, tutto quanto necessario per una corretta gestione del servizio.

Il concessionario si assume i seguenti impegni:

a) assicurare il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla gestione dei servizi oggetto della Concessione, dalla progettazione (ivi comprese le spese di direzione lavori, responsabile per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di collaudo) all'esecuzione dei lavori, ivi comprese la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo nel suo complesso;

b) acquisire le preventive autorizzazioni e/o concessioni amministrative, permessi e certificazioni previste dalla legge, siano esse comunali, regionali,

statali o stabilite con leggi speciali, per la realizzazione degli interventi e per la successiva gestione, pertanto la Concessione in gestione dell'impianto non sostituisce in nessun modo ed a nessun fine le procedure definite dalle normative vigenti per l'attuazione degli interventi;

c) realizzare gli interventi di riqualificazione a regola d'arte ed in modo conforme alla normativa regionale e nazionale di settore e che dovranno essere e risultare comunque idonei a soddisfare gli standard di qualità del servizio;

d) nominare il Direttore dei lavori con contestuale comunicazione al Comune, oltre al pagamento della relativa prestazione professionale e pagare le operazioni di collaudo;

e) osservare tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti che disciplinano la realizzazione degli interventi previsti nella presente convenzione, sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione e gestione con riguardo al coordinamento per la sicurezza;

f) consegnare al Comune la documentazione per l'inizio delle opere e, ad ultimazione delle stesse, tutte le certificazioni delle strutture e degli impianti, ove dovute, in relazione agli specifici interventi programmati, i collaudi, il Certificato di Regolare esecuzione delle opere o agibilità, a richiedere al Comando dei Vigili del Fuoco il certificato di prevenzione incendi e ad effettuare le variazioni e accampionamenti catastali, ove necessario e ogni altra certificazione richiesta dall'ordinamento in relazione alla natura degli interventi realizzati;

g) realizzare i lavori di riqualificazione nel rispetto del cronoprogramma presentato, comunicando al Comune di Ozzero eventuali slittamenti che si

rendessero necessari in ragione di cause non dipendenti dal concessionario;

h) nominare, per i compiti di redazione e mantenimento della sicurezza relativamente all'attività sportiva svolta, il “Responsabile della Sicurezza”;

i) effettuare controlli periodici e verifica degli estintori e dei presidi antincendio, controllo dei sistemi e uscite di sicurezza, manutenzione della centrale termica, idrica, elettrica e dei gruppi elettrogeni e tutti i servizi necessari al mantenimento della sicurezza in genere secondo quanto previsto dalle normative vigenti;

l) curare gli adempimenti previsti dall'art. 5 del decreto del 24/04/2013, pubblicato sulla G.U. n. 169/2013 relativo all'obbligatorietà dei defibrillatori in ambito sportivo e successive “Linee Guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” di cui al Decreto Ministero della Salute del 7 aprile 2023 ed in particolare dotare da subito l'impianto del defibrillatore semiautomatico in luogo accessibile e idoneo, effettuare la formazione e l'aggiornamento del proprio personale operante nell'impianto, curare la manutenzione del suddetto dispositivo salvavita, affinché lo stesso rimanga costantemente operativo; curare la segnaletica relativa alla presenza del dispositivo, verificare il corretto funzionamento del DAE prima dell'inizio dell'attività sportiva, individuando un referente, che registi le eventuali anomalie su un apposito registro da conservare nei pressi del dispositivo DAE, condividere il defibrillatore con le società sportive che utilizzano l'impianto temporaneamente, comunicare la presenza del DAE al sistema di emergenza territoriale locale 118, tramite compilazione di apposita modulistica informatica;

m) acquisire/rinnovare l'omologazione federale dell'impianto, a propria cura e spese;

n) rispettare eventuali servitù costituite da impianti di illuminazione pubblica, rete elettrica e telefonica, rete acquedotto, rete fognaria o altri eventuali sottoservizi presenti all'interno degli impianti, garantendo altresì l'accesso ai rispettivi gestori per gli eventuali interventi di manutenzione;

o) mantenere attiva la casella PEC (Posta Elettronica Certificata) intestata al concessionario per tutta la durata della concessione.

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione avrà una durata di anni _____, a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio. Alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di sua revoca, recesso o risoluzione, alla data degli stessi, l’Impianto Sportivo ritornerà nella disponibilità del comune di Ozzero, fermo restando la possibilità per il Concedente di autorizzare il Concessionario alla prosecuzione della gestione ordinaria dell’Impianto Sportivo per un periodo temporaneo, nelle more dell’individuazione di altro gestore. Il Comune di Ozzero, compatibilmente con gli impegni della società e previo assenso della stessa, potrà disporre dell’utilizzo a titolo gratuito dell'impianto per la realizzazione di propri eventi o per eventi legati alle scuole di Ozzero per un massimo di 4 giorni annui. In tali casi gli impianti saranno riconsegnati al gestore nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto, ivi comprese le pulizie e il riordino e le spese relative alle utenze saranno rimborsate.

2. Alla scadenza della concessione il servizio concesso torna nella piena disponibilità del Concedente, senza ulteriori formalità e dovrà essere restituito

nelle condizioni in cui è stato affidato, fatte salve le opere di cui all'art. 2 della presente Convenzione attinenti al progetto presentato, che comunque saranno parte del patrimonio del comune di Ozzero sin dalla loro realizzazione.

Il Concessionario alla scadenza della concessione e senza necessità di ulteriori formalità è obbligato a lasciare il bene concesso libero da beni di propria proprietà e che non debbano restare al Concedente in forza di vincoli assunti in tal senso: tutti i beni che dovessero essere rinvenuti e che non appartengano al Concedente saranno considerati beni abbandonati, senza obbligo di custodia da parte del Concedente nei confronti del Concessionario e degli eventuali diversi aventi titolo e fatto salvo il diritto del Concedente al ristoro delle eventuali spese sostenute e dei danni.

3. . Alla scadenza della Concessione, il Concessionario dovrà provvedere a rimuovere e smaltire a propria esclusiva cura e spese le opere di rigenerazione, riqualificazione ed ammodernamento, nonché le attrezzature ed i beni di consumo acquisiti nel corso della vigenza della Concessione che, per qualsiasi ragione, non siano più utilizzabili e funzionali al loro scopo;

4. I beni di proprietà dell'Amministrazione, ed eventuali arredi, complementi fissi ecc., non inventariati già presenti all'interno dell'impianto, vengono lasciati nella disponibilità ed uso del Gestore, che ne cura il funzionamento e la manutenzione ordinaria, esonerando il Comune da ogni eventuale responsabilità derivante dall'uso degli stessi beni.

Art. 4 - MODALITÀ E PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

1. Il Concessionario nel corso del procedimento di affidamento della presente ha prodotto al Concedente il piano economico-finanziario della

gestione per tutto l'arco temporale della concessione, piano allegato alla presente (Allegato B).

2. Nell'attività di utilizzo dell'impianto, il Concessionario dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione, nella consapevolezza che la propria attività non potrà in alcun modo pregiudicare l'eventuale usufruibilità dell'impianto da parte di terzi autorizzati dal Concedente.

3. Per concedere occasionalmente a terzi l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto che possa interferire con attività già calendarizzate, il Concedente avvertirà con adeguato anticipo il Concessionario, concordando con esso le modalità di utilizzazione contingenti.

4. Si conviene altresì espressamente che ogni utilizzazione, ancorché temporanea, dell'impianto da parte del Concessionario per attività diverse da quella sportiva, dovrà preventivamente essere autorizzata dal Concedente, il quale a sua volta si riserva la facoltà di autorizzare soggetti diversi dal Concessionario allo svolgimento di attività non sportive, compatibili con le caratteristiche e la perfetta conservazione dell'impianto medesimo.

5. In occasione di tutti gli utilizzi autorizzati dal Concedente dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione il Concessionario dovrà garantire, senza oneri e/o indennizzi a carico del Concedente, tutti i servizi tecnico-ausiliari, di cui all'art. 3 della presente convenzione.

Art. 5 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO, INTERVENTI IN DANNO, DIVIETO DI CESSIONE, VOLTURA UTENZE

1. Il Concessionario provvederà:

a) all'apertura e alla chiusura dell'impianto e delle sue pertinenze

(compreso il parcheggio) durante tutti gli utilizzi dell'impianto in oggetto;

b) alla dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge.

2. Il Concessionario, sulla base del piano delle manutenzioni presentato in sede di offerta, si assume l'obbligo di far effettuare i seguenti lavori di manutenzione ordinaria:

a) pulizia quotidiana e disinfestazione regolare dei locali, delle pertinenze e del complesso nel suo insieme;

b) per i campi in erba e le aree limitrofe a verde: manutenzione ordinaria (sfalcio dell'erba e smaltimento dell'erba tagliata, rullatura, concimazione, diserbo selettivo, rizollatura, bagnatura, etc.) e segnatura;

c) taglio erba e diserbo di tutte le aree a verde sia interne che esterne, compreso il parcheggio, decespugliamento, raccolta foglie e rami rotti;

d) rimozione dei risultati delle precipitazioni meteoriche su tutto il bene concesso;

e) manutenzione ordinaria di tutti i beni concessi, compresi, a titolo esemplificativo, arredi e attrezzature;

f) manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature idraulico - sanitarie presenti nell'impianto;

g) sostituzione delle lampadine;

h) pulizia e spurgo dei pluviali e dei pozzetti di scarico presenti nell'impianto;

i) imbiancatura dei locali spogliatoi e servizi;

j) manutenzione ordinaria impianti voce, se installati;

k) manutenzione ordinaria impianto elettrico e accessori relativi (phon

degli spogliatoi, etc....);

3. Per le operazioni elencate al comma 2 resta a carico del Concessionario il materiale di consumo (carburante, lubrificante, etc.) per il funzionamento delle attrezzature necessarie. Il Concessionario si impegna inoltre ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto da parte del Concessionario e/o di terzi.

4. Nel caso in cui il Concessionario non provvedesse tempestivamente all'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo o comunque entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il Concedente vi provvederà direttamente, trattenendo l'importo relativo dal deposito cauzionale di cui al successivo art. 7 e/o addebitando al Concessionario gli eventuali maggiori oneri. Il deposito cauzionale, in tal caso, andrà reintegrato nella sua originaria entità entro e non oltre 10 giorni dalla relativa intimazione pena la sospensione dei pagamenti a carico del Concedente e la risoluzione immediata della presente convenzione.

5. Il suddetto elenco di interventi manutentivi è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico del Concessionario anche interventi di manutenzione ordinaria del bene concesso diversi da quelli elencati, purché qualificabili come di manutenzione ordinaria agli artt. 1576-1609 del Codice Civile.

6. Il Concessionario dovrà inoltre munirsi degli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legge per l'effettuazione di attività riguardanti la vendita e somministrazione di alimenti e bevande, da effettuarsi eventualmente in appositi contenitori che non possano diventare oggetto di

pericolo.

7. Per quanto concerne il servizio di “bar – ristoro”, restano a carico del Concessionario l’eventuale arredo e le attrezzature in aggiunta a quelle già in dotazione ai locali, nonché tutti gli atti di assenso necessari e previste dalle vigenti leggi che disciplinano la materia.

8. Il Concessionario non può concedere l’utilizzo del centro sportivo ad altri soggetti a pena di risoluzione immediata della presente. Inoltre essa riconosce che la struttura non è – in via di principio – da considerarsi luogo di spettacolo, motivo per cui non è prevista l’apertura dello stesso al pubblico per motivi diversi dallo svolgimento e la visione dell’attività sportiva.

9. Il Concessionario dovrà provvedere con decorrenza immediata dalla consegna del servizio alla voltura in capo a sé dei contratti relativi alle utenze (energia elettrica, acqua, combustibile per impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda.e quant’altro necessario e funzionale all’impianto) e dovrà provvedere al pagamento delle relative bollette e/o fatture, ritenendo indenne il Comune di Ozzero da qualsivoglia richiesta di compartecipazione alla spesa e/o di rimborso di situazioni debitorie.

Art. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

1. Sono a carico del Concedente i seguenti oneri:

- a) interventi di manutenzione straordinaria del servizio concesso,
- b) manutenzione dell’impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda.

2. Il Concedente erogherà al Concessionario il corrispettivo per il servizio di custodia e gestione dell’impianto sportivo l’importo di € _____ (€._____/00) IVA COMPRESA per anno solare, rapportato all’effettivo periodo dell’anno di legittima disponibilità da parte del

Concessionario dell'impianto concesso, pari all'importo in riduzione offerto in sede di procedura di individuazione del Concessionario rispetto all'importo a base di gara per anno solare, e ciò in tre rate annuali di pari importo scadenti nei mesi di dicembre, marzo e giugno.

2. Il pagamento del corrispettivo per il servizio di custodia e gestione del bene concesso avverrà su conto corrente segnalato dal Concessionario che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 con assunzione da parte del Concessionario stesso, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

3. Tutti i pagamenti effettuati dal Comune saranno assoggettati alla preventiva verifica della regolarità contributiva e fiscale del Concessionario, se ed in quanto dovuta.

Art. 7 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è l'unico responsabile della custodia, della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il Concessionario solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

3. A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il Concessionario ha stipulato idonea polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O. e ALL RISK, depositata in copia contestualmente al versamento del deposito

cauzionale di cui al comma 5, con massimale unico minimo dell'importo di €.
_____ (€ _____/00).

4. L'assicurazione copre, inoltre, eventuali danni o incidenti derivanti in occasione dello svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso il bene concesso, compresi i lavori di manutenzione e tutti gli oneri posti a carico del Concessionario ai sensi della presente.

5. Il Concessionario, a garanzia della corretta esecuzione del presente contratto e della corretta osservanza degli adempimenti ad esso connessi, ha prodotto, prima della sottoscrizione del contratto, cauzione resa nelle forme previste e richiamate dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. a favore del Concedente a copertura della restituzione nella sua integrità di tutto quanto concesso, nonchè a copertura dell'osservanza degli ulteriori impegni contrattuali di natura economica previsti dalla presente, fino ad un valore di € 80.000,00 (€ ottantamila/00), cauzione che verrà svincolata esclusivamente a seguito di specifico assenso del Concedente entro 120 giorni dallo spirare del termine di vigenza della convenzione, previa redazione di specifico verbale stilato in contraddittorio, fatti salvi i diritti di rivalsa per danni o altro imputabili al Concessionario.

6. Il Concessionario, prima della sottoscrizione del presente atto, ha prodotto una fideiussione assicurativa o bancaria, o altra forma di garanzia idonea ed equivalente, di durata pari al periodo di esecuzione dei lavori fino alla redazione del collaudo, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla realizzazione degli interventi offerti. L'importo di tale garanzia è di € _____ (€ _____).

_____) (pari alla metà della stima dei lavori offerti).

Art. 8 - PROVENTI DELL'ATTIVITÀ DI UTILIZZO

1. Il Concessionario, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il Concedente, può incassare i proventi derivanti da:

a) vendita dei biglietti durante le gare ufficiali e i tornei alle quali il Concessionario partecipa con i propri atleti (gruppi, squadre ecc.), fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico del Concessionario;

b) introiti derivanti da corsi di calcio (o altre attività sportive) per bambini e ragazzi e/o servizi di altra natura;

c) gestione del bar – ristoro;

d) tariffe eventualmente percepite da altre Associazioni;

e) proventi pubblicitari e da sponsorizzazioni.

Art. 9 - CONTROLLI

L'uso del bene concesso, in conformità a quanto contemplato dalla presente convenzione, sarà verificato attraverso opportuni controlli da parte del Concedente, con scadenza almeno semestrale, fatti salvi eventuali altri controlli.

Art. 10 - DIVIETO DI MODIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE

E' espressamente vietata ogni forma di modifica del servizio concesso e di utilizzo dello stesso, diverso da quello previsto dalla presente convenzione sotto pena di obbligo di ripristino dello status quo ante, risoluzione immediata della presente e fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 11 - CANONE

Il Concessionario non verserà al Concedente alcunchè a titolo di canone concessorio, intendendosi la presente concessione a titolo gratuito in virtù dei

quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 38/2021;

Art. 12 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

1. Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione con decorrenza dalla data di notifica dell'atto, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, fatte salve le ulteriori ipotesi previste dagli ulteriori articoli della presente, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

a) qualora il Concessionario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;

b) qualora si verifichi l'estinzione, lo scioglimento del Concessionario o comunque si determinino sostanziali modifiche nell'assetto associativo del Concessionario stesso, tali da far venire meno il rapporto sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;

c) qualora il Concessionario si sia reso responsabile di gravi violazioni della convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Concedente a seguito di contestazione effettuata anche a mezzo notifica, fax, pec o raccomandata a.r. ;

d) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4: "Modalità e prescrizioni per l'utilizzo";

e) violazione del disposto di cui al successivo art. 13 "Cessione della convenzione";

f) interruzione ingiustificata degli obblighi inerenti la gestione del bene concesso per un periodo superiore a dieci giorni;

i) mancato reintegro delle cauzioni ai sensi dell'art. 5, comma 4;

j) inadempimento di uno qualsiasi degli ulteriori eventuali obblighi assunti dal Concessionario durante lo svolgimento della concessione ai sensi dell'art. 20; la presente ipotesi ricorre qualora il Concessionario non assolva oppure risulti in ritardo imputabile nell'assolvimento dei predetti obblighi per un periodo uguale o superiore a 30 (trenta) giorni.

Art. 13 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE

1. E' fatto espresso divieto al Concessionario di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione, fatta eccezione esclusivamente per la gestione del bar – ristoro a soggetti aventi i requisiti di legge attinenti la capacità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione e la gestione di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Il Concessionario è tenuto al rispetto delle leggi antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e succ. mod. ed integr.

Art. 14 - MODIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti, ad eccezione di quelle previste in forza di Legge che siano di immediata e diretta applicazione. Non costituisce acquiescenza e/o accettazione tacita l'eventuale inerzia del Concedente.

Art. 15 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Concedente e il Concessionario per l'interpretazione o l'esecuzione della presente sono devolute alla competente Autorità giurisdizionale.

Art. 16 – DECADENZA, RISOLUZIONE, NATURALE SCADENZA E RECESSO ANTICIPATO DELLA CONCESSIONE

Per patto espresso, tutti gli articoli e quanto in essi dettagliato in riferimento a tempi, modalità e qualità della gestione, hanno carattere essenziale ed inderogabile per il Concessionario dell'impianto sportivo. In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nella presente convenzione, il Concedente potrà dichiarare, previa diffida da parte dell'Ufficio competente del Comune di Ozzero, la risoluzione per inadempimento della Concessione in gestione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà riconosciuto al gestore inadempiente.. Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa competere al Comune di Ozzero, anche a titolo di risarcimento danni, il Concedente medesimo potrà dichiarare la risoluzione per inadempimento del Concessionario dalla gestione dell'impianto anche per una sola delle seguenti cause:

1. chiusura totale e/o parziale anche temporanea, oltre quanto previsto nel piano organizzativo annuale, fatto salvo la chiusura dell'impianto per manutenzione straordinaria.
2. violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente, in tutto o in parte, le strutture per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
3. violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria delle strutture nel loro complesso;
4. mancata realizzazione degli interventi di ammodernamento e riqualificazione previsti dal progetto approvato dalla Giunta Comunale

con atto n.del nel rispetto del cronoprogramma previsto;

5. avvio dei lavori di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento previsti dal progetto in assenza dei titoli legittimanti ovvero in difformità dagli stessi;

6. riscontro di gravi vizi o ritardi nell'esecuzione dei predetti lavori rispetto al cronoprogramma degli interventi previsti, in particolare si considererà grave un ritardo eccedente 90 giorni rispetto alle tempistiche ivi previste;

7. esecuzione di opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;

8. inadempimento delle obbligazioni e violazione delle prescrizioni stabilite in ordine alle condizioni di Concessione meglio specificate al precedente Art. 5 "Oneri a carico del Concessionario" e all'art. 4 "modalità e prescrizioni di utilizzo dell'impianto";

9. inadeguata gestione consistente in reiterate ed accertate mancanze o negligenze circa le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 7 della presente convenzione e in caso di grave pregiudizio dell'igiene dello stesso;

10. mancata comunicazione di interventi sugli immobili o altri atti pattizi che alterino in modo sostanziale il Piano economico finanziario;

11. mancato rispetto della normativa in tema di sicurezza e igiene del lavoro, nonché all'applicazione del CCNL di categoria vigente e i contratti integrativi decentrati relativi in favore del proprio eventuale personale di cui al successivo art. 18;

12. perdita dei requisiti come irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

13. La cessione della convenzione.

14. La mancata stipula della polizza fideiussoria di cui all' Art. 7 del presente atto.

In caso di risoluzione della presente convenzione per inadempimento del concessionario, nulla sarà dovuto a quest'ultimo da parte del Comune di Ozzero a nessun titolo. Il concessionario si obbliga a non realizzare ulteriori lavori o interventi diversi da quelli previsti nel progetto. In caso di inadempienza, la concessione si risolverà di diritto. Costituisce causa di **decadenza** della concessione il fallimento del Concessionario o dei suoi aventi causa, ovvero eventi di oggettivo rilievo che comportino una notevole diminuzione della capacità finanziaria e/o patrimoniale del Concessionario.

Ai sensi dell'art. 21 sexies della legge n. 241/90 e s.m.i., il Comune si riserva il diritto di **recedere** motivatamente in ogni momento dal rapporto di Concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso l'Amministrazione Comunale riconoscerà un rimborso delle spese inerenti all'investimento economico già sostenuto, relativo alla realizzazione/migliorie dell'impianto decurtando, per ogni anno di gestione trascorso, il ...% dell'investimento complessivo, con esclusione in ogni caso dei costi relativi ad opere incompiute e non autonomamente fruibili, da verificarsi in contraddittorio tra le parti. Nessun altro importo sarà dovuto al concessionario.

Allo scadere del termine della concessione in gestione dell'impianto o, in caso di decadenza o recesso anticipato della stessa, l'impianto (comprensivo delle attrezzature/beni di proprietà comunale) dovrà essere riconsegnato in normale stato d'uso e libero da persone o cose che non siano di proprietà comunale

entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza o dalla revoca, risoluzione o dal recesso.

All'atto della riconsegna verrà redatto un verbale di riconsegna e di consistenza in contraddittorio fra le Parti e dovranno essere consegnati al Concedente:

a) una relazione tecnica sulle strutture e impianti che illustri le loro condizioni e descriva tutti gli interventi manutentivi ordinari e straordinari effettuati;

b) i disegni esecutivi relativi ad ogni modifica a strutture e impianti; c) i manuali d'uso di ogni attrezzatura impiantistica, eventualmente installata o modificata, corredata di tutti i verbali di ispezione, conformità o certificati di collaudo previsti dall'ordinamento vigente e dalla presente Convenzione.

Il contenuto del presente articolo ha valore di clausola risolutiva espressa ex art.1456 C.C. In caso di inadempienza del concessionario dall'obbligo di restituzione dell'impianto, il comune di Ozzero potrà procedere all'immissione in possesso dello stesso previo accesso alla presenza di due testimoni.

Art. 17 - PENALI

1. Per le infrazioni di lieve entità, quali ad esempio la mancata osservanza di lieve entità degli obblighi di cui all'art. 4, comma 2, , sempre che dal comportamento negligente non derivi danno maggiore, e che non comportino la risoluzione della presente, potrà essere applicata al Concessionario una penale da €. 150,00 (centocinquanta/00) ad €. 1500,00 (millecinquecento/00).

2. La penale verrà applicata dal Responsabile del servizio, di cui all'art. 19 della presente convenzione. Nel graduare l'entità della penale si terrà conto

della gravità della violazione, dell'eventuale reiterazione, degli inadempimenti, del disservizio arrecato, del danno arrecato all'immagine del Concedente, del pregiudizio subito dall'Utenza. L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata tramite pec, fax, raccomandata a.r., notifica. Il Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni nelle medesime forme entro 48 (quarantotto) ore dalla data di ricevimento.

3. Il mancato versamento della penale in caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte del Concedente e nonostante la diffida a provvedervi nel termine stabilito comporta la sospensione dei pagamenti a carico del Concedente, la risoluzione della convenzione con le modalità di cui all'art. 16 e l'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 18 - GESTIONE DELLA SICUREZZA

1. Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto, a cura del Concessionario, un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

2. Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione il Concessionario assume la qualità di datore di lavoro ai sensi della Legge 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 19 - REFERENTI

1. Il Concedente nomina quale suo referente il Responsabile dei Servizi Amministrativi, al quale spetta il controllo sulla corretta applicazione delle

norme incluse nel presente atto di convenzione e al quale il Concessionario dovrà rivolgersi per qualsiasi problema di carattere amministrativo inerente i servizi oggetto del presente atto di convenzione. Allo stesso, il Concedente dovrà rivolgersi per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto del presente atto di convenzione. Per problemi tecnici lo stesso Responsabile di sopra provvederà avvalendosi dei Servizi Tecnici del Comune.

2. Il Concessionario nomina quale proprio referente nei confronti del Concedente il Sig. _____ ;.

Art. 20 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si applicano le norme di legge vigenti in materia. Si applicano, altresì, le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e del Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune di Ozzero con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 24/04/2014, laddove compatibili, a pena di risoluzione della presente.

Art. 21 - SPESE

1. Tutte le spese inerenti il presente atto sono a carico del Concessionario.

Art. 22 DISPOSIZIONI SPECIALI

1. Il Concessionario può presentare, nel corso di operatività della concessione, ipotesi di ampliamenti, ristrutturazioni, addizioni, migliorie e quant'altro che non sia già previsto tra le obbligazioni convenzionali e che possa aumentare le possibilità di svolgimento dell'attività sportiva.

2. Qualora l'Amministrazione comunale ritenga la proposta formulata conforme al pubblico interesse, potranno essere rimodulate le clausole della

presente concessione che supportino il piano economico-finanziario (Allegato B), allo scopo di ricondurlo all'equilibrio iniziale.

3. Gli eventuali interventi di cui al comma 1 dovranno essere progettati ed attuati in conformità alla disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e succ. mod. ed integr. e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia.

Art. 23 – DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Concessionario dichiara di aver preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023-25 del Comune di Ozzero, adottato in conformità della L. n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 18.05.2023 e confermato per l'anno 2025 dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 31.01.2025 e che, ai sensi di quanto disposto al par. 8 del suddetto piano ha provveduto a rendere idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 attestante l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente.

Art. 24 - NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti o comunque acquisiti durante lo svolgimento del presente affidamento saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.

Si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e

modalità del trattamento dei dati:

A - Identità e dati di contatto.

1. Si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di Ozzero nella persona del Sindaco pro tempore, Rag. Pietro Invernizzi, Sede: Piazza vittorio Veneto 2 -20080 – Ozzero -MI-

2. Si riportano i seguenti dati di contatto: centralino tel.029400401- PEC: protocollo.ozzero@legalpec.it; email: sindaco@comune.ozzero.mi.it

B - Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO).

1 Si informa che l'Ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 Reg. UE 2016/679 il responsabile della protezione dei dati personali – Dott. Fabio Pigliaru - che è contattabile attraverso i seguenti canali: dpo@demosdata.it, dpo@pical.eu.

C - Finalità del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse al rapporto concessorio di cui l'interessato è parte, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 2016/679) connessi e/o conseguenti al rapporto.

2. I dati raccolti sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato in modalità cartacea e digitale.

D - Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali/Trasferimento dati a paese terzo

1. I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

2. I dati potranno essere sono soggetti a comunicazione ad altri titolari esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

3. I dati potranno essere pubblicati on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal d.lgs. 33/2013.

4. Si informa che il Titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale per la quale non esiste una decisione di adeguatezza della Commissione, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

E - Periodo di conservazione dei dati

1. I dati raccolti verranno conservati per tutta la durata del presente procedimento e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

2. I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti i dati.

F - Diritti sui dati/Reclamo

1. L'interessato potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.

G - Conferimento dei dati

1. Il mancato conferimento dei dati non consentirà all'interessato di procedere al perfezionamento del procedimento, salve le ulteriori conseguenze stabilite dalla legge o dal contratto.

H - Finalità diversa del trattamento

1. Ove il Titolare intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, il titolare fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

I - Profilazione

1 Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

L – Obblighi del concessionario. Nomina Responsabile trattamento dei dati

1. E' fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento del rapporto concessorio, applicando la disciplina in materia prevista dal D.Lgs. 196/2003 ivi incluso il regolamento UE 2016/679 applicabile dal 25/05/2018 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Concessionario e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati al segreto d'ufficio. Le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione del servizio in esame non potranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento della gestione di cui trattasi.

3. Il Comune quale Titolare del trattamento dei dati personali, valutato che il Concessionario sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, competenze e Know how disponibili possiede i requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da fornire l'idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, designa il Concessionario in virtù dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 quale Responsabile del

trattamento dei dati personali.

4. Si rileva che il Concessionario esegue il trattamento dei dati personali di titolarità del Comune esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività affidate al Concessionario di cui all'Oggetto del presente contratto.

5. La designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali avviene con la sottoscrizione per accettazione della presente contratto; tale sottoscrizione pertanto rende efficace a tutti gli effetti la nomina al Concessionario quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

6. Tale nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento di cui sopra, e si intenderà revocata negli effetti in coincidenza dell'estinzione contrattuale a sostegno della stessa.

Per il Comune di Ozzero: Dott.ssa Monica Di Miceli _____

Per il Concessionario: _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, si approvano specificamente ed espressamente le seguenti clausole: art. 1 (oggetto della convenzione – divieto di rapporti), art. 3 (durata della concessione), art. 2 (interventi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento), art. 4 (Modalità e prescrizioni per l'utilizzo); art. 5 (Oneri a carico del Concessionario, interventi in danno, divieto di cessione, voltura utenze); art. 7 (Responsabilità del Concessionario); art. 10 (Divieto di modificazione della destinazione); art. 12 (Risoluzione anticipata della convenzione); art. 13 (Cessione della convenzione); art. 14 (Modificazione della convenzione); art. 17 (Penali); art. 18 (Gestione della sicurezza); art.

20 (Rinvio); art. 21 (Spese); art. 22 (Disposizioni speciali); art. 23 (dichiarazione ai sensi del piano triennale di prevenzione della corruzione), art. 24 (Norme in materia di tutela dei dati personali).

Ozzero,

Il Concessionario _____: